

Originale

N. 60 del Registro Delibere

Città di Novi Ligure

Alessandria

Verbale di deliberazione Consiglio Com.le

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
 PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE MODIFICHE**

L'anno 2024 addì 18 del mese di Dicembre alle ore 18.10 , in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presen te</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Present e</i>
MULIERE Rocchino	Sindaco	SI			
PATELLI LUCA	Consigliere	SI	MANTERO TERESA	Consigliere	SI
GUGLIERMERO PATRIZIA	Consigliere	SI	CAMPANILE SALVATORE	Consigliere	SI
GOBBATO MARCO	Consigliere	AG	PORTA MARIA ROSA	Consigliere	AG
LOLAICO ALFREDO	Consigliere	SI	BERTOLI MARCO	Consigliere	SI
BOSIO ENRICA	Consigliere	SI	POLETTI OSCAR	Consigliere	SI
VIGNOLI ANDREA	Consigliere	SI	PEROCCHIO GIACOMO	Consigliere	SI
CATTANEO ENRICA	Consigliere	SI	DOLCINO GIUSEPPE	Consigliere	AG
REALE Alessandro	Consigliere	SI	COSCIA PAOLO	Consigliere	SI

Totale presenti 14

Totale assenti 0

Assiste il Segretario Generale Sig. CABELLA Pier Giorgio.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MANTERO TERESA e sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

CITTÀ DI NOVI LIGURE

Provincia di Alessandria

Deliberazione Consiglio Comunale N. in data

Ufficio proponente: Ufficio Tributi e Coattivo dell'Ente

Proposta di deliberazione N. **74**

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE MODIFICHE

Sono presenti il vice sindaco Tedeschi e gli assessori Carraturo, Casanova , Hasbane e Moro.

Richiamata l'illustrazione precedentemente svolta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, prevede che *"le Province ed i Comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

RICHIAMATI:

- l'art. 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ai sensi del quale, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 deve ritenersi definitivamente abrogata, con la sola eccezione della componente relativa ai rifiuti (T.A.R.I.);
- l'art. 1 commi da 739 a 783 della medesima L. n. 160/2019, disciplinanti la nuova imposta municipale propria (I.M.U.);
- l'art. 1 comma 777 della L. n. 160/2019, il quale, nel tener ferme le potestà regolamentari di cui al citato art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ha individuato ulteriori specifiche facoltà di cui i Comuni possono avvalersi nella regolamentazione dell'imposta municipale propria;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell'I.M.U., approvato, in sostituzione del vecchio Regolamento I.U.C. del 2016, ormai obsoleto, con Deliberazione di C.C. n. 33 del 01/09/2020;

VISTI altresì:

- l'art. 1 comma 756 della L. n. 160/2019, il quale ha stabilito che i Comuni, in deroga al disposto dell'art. 52 del richiamato D.Lgs. n. 446/1997, avrebbero avuto la possibilità di diversificare le aliquote I.M.U. esclusivamente in relazione alle fattispecie individuate con apposito decreto del MEF;
- l'art. 1 comma 757 della L. n. 160/2019, il quale ha statuito l'obbligo per i Comuni di approvare le relative aliquote I.M.U. utilizzando esclusivamente l'apposito prospetto reso disponibile dal MEF sul Portale del federalismo fiscale;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, che ha individuato le singole fattispecie I.M.U. relativamente alle quali i Comuni avrebbero potuto diversificare le aliquote base di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;

- l'art. 6-ter del D.L. n. 132/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 170/2023, il quale, preso atto sia delle criticità riscontrate dai Comuni nella compilazione del nuovo prospetto, sia dell'esigenza di tenere conto di alcune rilevanti fattispecie non considerate da quest'ultimo, ha differito al 1° gennaio 2025 la decorrenza dell'obbligo di approvare le aliquote I.M.U. mediante l'utilizzo esclusivo dell'applicazione informatica messa a disposizione dal MEF;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale ultimo, nel confermare la decorrenza dall'anno d'imposta 2025 dell'obbligo per tutti i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote I.M.U. utilizzando l'applicazione informatica messa loro a disposizione dal MEF per l'elaborazione del relativo prospetto, ha disposto l'integrazione delle fattispecie contemplate dal precedente decreto del 7 luglio 2023, così consentendo l'introduzione di differenziazioni prima non ammesse;

RILEVATA la palese incompatibilità degli artt. 9 comma 1 (*"Immobili concessi in uso gratuito"*) e 11 (*"Immobili A.T.C. destinati alla locazione non assegnati"*) del vigente Regolamento I.M.U. con il contenuto del prospetto ministeriale allegato alla delibera di approvazione delle aliquote 2025, relativamente alla parte in cui quest'ultimo non consente l'applicazione di aliquote ridotte nei termini previsti e/o in favore dei soggetti indicati dalle suddette norme;

EVIDENZIATO, in particolare, che, a differenza del vigente Regolamento I.M.U. (artt. 9 co. 1 e 11), il nuovo prospetto ministeriale:

- a) ammette la possibilità di applicare un'aliquota agevolata a chi conceda in comodato gratuito ad un parente in linea collaterale entro il 2° grado un proprio immobile ad uso abitativo se e solo se analoga riduzione venga estesa anche ai casi di comodato tra parenti in linea retta entro il medesimo grado;
- b) non prevede agevolazioni applicabili esclusivamente in favore di ben determinati contribuenti, come, nello specifico, l'A.T.C.;

RITENUTA pertanto la necessità di apportare al sopra citato Regolamento le modifiche strettamente occorrenti ad allinearne il dettato alla normativa I.M.U. attualmente vigente, senza che ciò rischi di determinare contemporaneamente una minore entrata per l'Ente;

ATTESO che, con l'occasione, si ritiene altresì opportuno mettere mano alla rubrica dell'art. 10 (*"Immobili locati ai sensi del comma 2 art. 3 della Legge 431/98"*), limitatamente alla parte in cui, per mero errore materiale, risulta invertita l'indicazione del comma e dell'articolo della Legge di riferimento;

OSSERVATO che, nel contesto, si rende infine opportuno procedere anche alla riscrittura degli attuali artt. 18 (*"Sanzioni ed interessi"*) e 19 (*"Accertamento con adesione"*), e ciò al fine di renderli compatibili con le modifiche di recente introdotte in materia di sanzioni tributarie non penali ed accertamento con adesione rispettivamente ad opera del D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 e del D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13;

RICHIAMATI:

- l'art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, ai sensi del quale *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio"*

dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, in forza del quale, con decorrenza dall'anno 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni debbono essere trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze unicamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360;
- l'art. 1 comma 767 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, laddove si prevede che le aliquote ed i regolamenti esplicino efficacia per l'anno di riferimento a condizione che vengano pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro e non oltre la data del 28 ottobre dello stesso anno, con la precisazione che, ai fini della pubblicazione, l'Ente è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote e/o il testo del regolamento nell'apposita sezione del portale entro il termine perentorio del 14 ottobre, dovendosi, in difetto, applicare le aliquote e/o i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), come modificato dall'art. 3 comma 1 della Legge n. 213/2012;

VISTI gli allegati pareri favorevoli, esplicitati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, da parte dei responsabili dei servizi competenti;

Con votazione palese dal seguente risultato:

Presenti	n. 14
Votanti	n. 14
Contrari	n. 4 (Bertoli, Poletto, Perocchio, Coscia)
Favorevoli	n. 10

DELIBERA

1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare, per le motivazioni meglio esposte in premessa, le seguenti modifiche al vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.):
 - il comma 1 dell'art. 9, rubricato *“Immobili concessi in uso gratuito”* e recante: *“Nel caso in cui venisse deliberata aliquota differenziata da applicare alle unità immobiliari di tipo abitativo (alloggio e relative pertinenze) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado o collaterale entro il 2° grado (genitori, figli, fratelli e sorelle) ivi anagraficamente residenti e stabilmente dimoranti, i contribuenti che possiedono tali immobili, a titolo di proprietà, usufrutto o di altro diritto reale, sono tenuti a presentare all'Ufficio Tributi copia del contratto di comodato registrato o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che avrà efficacia dalla data di presentazione della stessa”* è da intendersi integralmente riprodotto, salvo che per la soppressione della locuzione *“o collaterale entro il 2° grado”* con il correlativo riferimento a fratelli e sorelle nell'esemplificazione contenuta tra parentesi;
 - la rubrica dell'art. 10 *“Immobili locati ai sensi del comma 2 art. 3 della Legge 431/98”*, frutto di un mero errore materiale nell'associazione a comma ed articolo del corrispondente numero, è da intendersi riscritta, tanto nell'indice, quanto nel testo del

Regolamento, come segue: *“Immobili locati ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge n. 431/98”*;

- l’art. 11, rubricato *“Immobili A.T.C. destinati alla locazione e non assegnati”* e recante *“Considerate le finalità sociali svolte dall’Agenzia Territoriale per la Casa, il Consiglio comunale può deliberare un’aliquota ridotta applicabile agli immobili A.T.C. abitativi e pertinenziali non assegnati destinati alla locazione”* è da ritenersi totalmente soppresso;
- l’art. 18, rubricato *“Sanzioni ed interessi”* e recante: *“1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta municipale propria risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del Decreto Legislativo 471/97. 2. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97. 3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta ad eventuali questionari inviati entro il termine di 60 giorni dalla notifica degli stessi, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge nella seguente misura: a) omessa presentazione della dichiarazione: sanzione pari al 150% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00; b) infedele dichiarazione: sanzione pari a 75% del maggior tributo dovuto, con un minimo di € 50,00; c) in caso di mancata, incompleta o infedele risposta ad eventuali questionari inviati: sanzione di € 100,00. 4. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso il contribuente provvede al pagamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi. 5. Sono stabilite le seguenti circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni, nel rispetto dei principi della norma statale: a) in caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione che non incida sull’ammontare del tributo dovuto si applica la sola sanzione di cui alla lettera c) del precedente comma 3) ridotta del 50%”* è così riformulato: *“1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta municipale propria risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 25% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997, come modificato dall’art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 87/2024. 2. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 472/1997, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 87/2024. 3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta ad eventuali questionari inviati entro il termine di 60 giorni dalla notifica degli stessi, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge nella seguente misura: a) omessa presentazione della dichiarazione: sanzione pari al 120% del tributo dovuto, con un minimo di € 250,00; b) infedele dichiarazione: sanzione pari al 70% del maggior tributo dovuto, con un minimo di € 150,00; c) in caso di mancata, incompleta o infedele risposta ad eventuali questionari inviati: sanzione di € 250,00. 4. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso il contribuente provvede al pagamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi. 5. Sono stabilite le seguenti circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni, nel rispetto dei principi della norma statale: a) in caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione che non incida sull’ammontare del tributo dovuto si applica la sola sanzione di cui alla lettera c) del precedente comma 3) ridotta del 50%”*;
- l’art. 19, rubricato *“Accertamento con adesione”* e recante *“Ai sensi dell’art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all’imposta municipale propria l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997”*, stante la non ancora intervenuta revisione dei vigenti Regolamenti sugli strumenti deflattivi del contenzioso e sulle entrate tributarie comunali, è così riscritto: *“Ai sensi dell’art. 50 della L. 27/12/1997 n. 449 si applica all’imposta municipale propria l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal D.Lgs. n. 218/1997 con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13, recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”*.

3. Di dare atto che le sopra descritte modifiche al vigente Regolamento I.M.U. esplicheranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025.
4. Di allegare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il testo del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.) nella versione già emendata (ALL. 1).
5. Di allegare, altresì, apposita tavola sinottica di raffronto delle disposizioni regolamentari oggetto di revisione (ALL. 2).
6. Di provvedere ad inviare la presente delibera, con modalità telematica ed entro i termini di legge specificati in premessa, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione sul sito informatico del MEF.
7. Di dare atto che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia.

Quindi, su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale, con identica votazione, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - ultimo comma - T.U. n.267/2000.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 09/01/2025 al 24/01/2025.

Novi Ligure, 09/01/2025

IL SEGRETARIO GENERALE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 T.U. 18/8/2000, n. 267.

Novi Ligure, 20/01/2025

IL SEGRETARIO GENERALE